

N. 3593-bis

## DISEGNO DI LEGGE

**derivante dallo stralcio – deliberato dall’Assemblea il 9 marzo 1999 –  
dell’articolo 11 (articolo 14 del testo proposto dalle Commissioni  
riunite 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>) del**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 3593**

*«Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino  
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina  
l’INAIL e l’ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale»*

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

**e col Ministro dei lavori pubblici**

**Comunicato alla Presidenza il 20 ottobre 1998**

**Disposizioni in materia di competenza del giudice amministrativo**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo, dopo la parola: «giurisdizione», è soppressa la parola: «esclusiva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il risarcimento del danno».

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.